

Adozione - adozione (persone maggiori d'età) - volontà delle parti - consenso - Adottando interdetto - Espressione del consenso da parte del tutore - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di adozione di persone maggiori di età, la "valenza solidaristica" della relativa disciplina legittima un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c., nel senso di consentire all'adottando maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato, considerato anche quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3462 del 03/02/2022 (Rv. 664160 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0296, Cod_Civ_art_0311

Corte

Cassazione

3462

2022